

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO - INFANTILE

BURLO GAROFOLO

TRIESTE

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PROT. N. P 2/9-11

DECRETO N. 16/2013

OGGETTO: Convenzione per attività di neurochirurgia tra Istituto e Ospedale pediatrico
Bambino Gesù - IRCCS.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

21

FEBBRAIO

Anno duemilatredici, giorno _____, mese di _____

Sottoscritto dal Direttore Generale, prof. Mauro Melato, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 061/2010 del 30.3.2010 e incaricato con contratto n. 688/AP del 30.3.2010, con decorrenza 4.4.2010.

coadiuvato dal

Direttore Scientifico

prof. Giorgio Zauli

Direttore Amministrativo

dott. Stefano Dorbolò

Direttore Sanitario

dott. Dino Faraguna

Prot. n. P2/9-11

Decreto n. 16/2013

Oggetto: Convenzione per attività di neurochirurgia tra Istituto e Ospedale pediatrico Bambino Gesù –IRCCS.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Premesso che l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (d'ora innanzi anche "Ospedale"), nell'ambito del proprio Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione ed in particolare dell'Unità Operativa di Neurochirurgia svolge attività clinica, assistenziale e di ricerca nell'ambito di differenti specialità di neurochirurgia, tra le quali la chirurgia dell'epilessia farmaco - resistente e la neuro-oncologia e nello sviluppo di nuove tecnologie dedicate;

atteso che l'Istituto non dispone, allo stato attuale, di specifiche competenze nel settore della neurochirurgia pediatrica e che pertanto intende avviare una collaborazione con l'Ospedale in tale ambito allo scopo di dare corso all'interscambio di esperienze, al confronto su temi specifici, alla cura congiunta di pazienti in età pediatrica con particolari e rare patologie, garantendo la continuità di cura e accrescendo la propria professionalità, anche in virtù della maggiore casistica che potrà conseguire all'instaurarsi del rapporto sinergico in argomento,

visto il testo della Convenzione tra Istituto e Ospedale, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1), avente ad oggetto la collaborazione tra i due Enti per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività clinica, assistenziale e formativa nell'ambito della neurochirurgia pediatrica, già sottoscritto dall'Ospedale (nota prot. Istituto n. 1391 del 6 febbraio 2013);

preso atto che

- Responsabile per l'Istituto per l'attività oggetto della Convenzione è il dott. Marco Carrozzi, Direttore della Struttura Complessa Neuropsichiatria infantile;
- la Convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione;
- sono previsti un massimo di 6 (sei) accessi all'anno per un massimo 2 (due) Dirigenti Medici dell'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Ospedale presso la S.C. Neuropsichiatria Infantile dell'Istituto;
- l'attività svolta dai dirigenti medici dell'Ospedale presso l'Istituto è remunerata secondo quanto disposto dall'art. 7 (Oneri) del testo convenzionale;
- l'Istituto sostiene i costi di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) del proprio personale medico autorizzato, quale attività di aggiornamento obbligatorio;

richiamato il decreto n. 8 del 31 gennaio 2013 "Assegnazione dei budget di risorsa e di attività per l'esercizio 2013";

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;




Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore scientifico e del Direttore sanitario,

DECRETA


per i motivi esposti nelle premesse:

1. di sottoscrivere la Convenzione tra Istituto e Ospedale pediatrico Bambino Gesù – IRCCS, allegata al presente atto quale parte integrante (Allegato 1), avente ad oggetto la collaborazione tra i due Enti per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività clinica, assistenziale e formativa nell'ambito della neurochirurgia pediatrica, già sottoscritta dall'Ospedale (nota prot. Istituto n. 1391/2013 - citata);
2. di dare atto che Responsabile per l'Istituto per l'attività oggetto della Convenzione è il dott. Marco Carrozzì, Direttore della Struttura Complessa Neuropsichiatria infantile;
3. di dare atto che la Convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione;
4. di dare atto che l'attività svolta dai dirigenti medici dell'Ospedale presso l'Istituto è remunerata secondo quanto disposto dall'art. 7 (Oneri) del testo convenzionale, come meglio in premesse;
5. di dare atto che l'onere relativo al presente provvedimento definito in massimo euro 18.000,00 (diciottomila,00) lordi all'anno per l'attività svolta dai Dirigenti medici dell'Ospedale presso l'Istituto e in massimo euro 7.000,00 (settemila,00) all'anno per le spese di viaggio vitto, alloggio degli stessi Dirigenti medici dell'Ospedale viene registrato al Bilancio di esercizio per l'anno di competenza al conto 345 400 000 (Consulenze sanitarie da privati) del Conto Economico ed attribuzione al budget di risorsa della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di dare atto che i costi di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) del personale medico dell'Istituto autorizzato nell'ambito della Convenzione, allo stato non quantificabili, sono registrati al Bilancio di esercizio per l'anno di competenza al conto n. 410 500 10, (Personale ruolo sanitario - altre competenze) del Conto Economico ed attribuzione al budget di risorsa della S.C. Politiche e gestione del personale)


Il presente provvedimento diviene esecutivo *ex art.* 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all'Albo dell'Ente.

Pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile		
RESPONSABILE DELLA S.C. PROPONENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA S.C. SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Data 8 febbraio 2013	Data 8 febbraio 2013	Data 20/02/2013
Nome e Cognome avv. Benedetta Smedile	Nome e Cognome dott.ssa Raffaella Locci	Nome e Cognome STEPANO DORBLO
Firma 	Firma 	Firma 


Allegato 1. Convenzione tra Istituto e Ospedale per attività di neurochirurgia di pagg. 10.


IL DIRETTORE GENERALE

(prof. Mauro Melato)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Stefano Dorbolò)


IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(prof. Giorgio Zauli)


IL DIRETTORE SANITARIO

(dott. Dino Faraguna)

Spazio riservato all'ufficio Protocollo

Si dichiara che il presente atto, come rappresentazione informatica del documento originale cartaceo, è pubblicato all'Albo di questo Istituto il 21 FEB. 2013 e vi rimarrà fino al - 8 MAR. 2013.

Trieste, 21 FEB. 2013



(L'impiegato addetto)

Spazio riservato al Responsabile della S.C. Proponente

Si dichiara che il presente atto

non rientra

rientra

tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge 134/2012. Si dispone pertanto la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto nella pagina denominata "Amministrazione aperta" alla voce:

Personale

Beni e servizi/lavori

Progetti

Contributi/altro

Convenzione per attività di neurochirurgia

tra

l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico Burlo Garofolo, di

seguito denominato anche "Burlo Garofolo", con sede in Trieste, via dell'Istria 65/1,

codice fiscale e partita IVA 00124430323, in persona del Direttore Generale prof.

Mauro Melato

e

l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - I.R.C.C.S. - di seguito denominato

"Ospedale", con sede in Roma, Piazza Sant'Onofrio 4, zona extraterritoriale in base

al Trattato del Laterano, partita IVA 80403930581, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Prof. Giuseppe Profiti,

premesse che

- l'Ospedale nell'ambito del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione affronta, in una logica di scambio interdisciplinare, le molteplici problematiche dei bambini affetti da patologie congenite ed acquisite - in grado di determinare danni a carico del sistema nervoso - con l'obiettivo di offrire servizi preventivi, diagnostici e assistenziali di alto profilo integrati tra di loro e di favorire la formazione e lo sviluppo delle competenze in merito a questo gruppo eterogeneo e complesso di patologie;

- in particolare, tra le Unità Operative del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'Ospedale, l'Unità Operativa di Neurochirurgia svolge attività clinica, assistenziale e di ricerca nell'ambito di differenti specialità di neurochirurgia, tra le quali la chirurgia dell'epilessia farmaco - resistente e la neuro oncologia e nello sviluppo di nuove tecnologie dedicate;

- il Burlo Garofolo non dispone, allo stato attuale, di specifiche competenze nel settore della neurochirurgia pediatrica;

- l'Ospedale e il Burlo Garofolo (d'ora innanzi anche le "Parti"), intendono avviare formalmente una collaborazione, nell'ambito del sopra citato settore con lo scopo di dare corso all'interscambio di esperienze, al confronto su temi specifici, alla cura congiunta di pazienti in età pediatrica con particolari e rare patologie, garantendo la continuità di cura e accrescendo la propria professionalità, anche in virtù della maggiore casistica che potrà conseguire all'instaurarsi del rapporto sinergico in argomento;

- la collaborazione che le Parti intendono intraprendere è ad ampio spettro, volta a sviluppare la ricerca scientifica, le attività cliniche, assistenziali e formative nell'ambito della neurochirurgia pediatrica, nell'ottica di garantire l'eccellenza ai pazienti, attraverso la condivisione delle reciproche esperienze, l'acquisizione di nuove competenze e il confronto costante al fine di individuare i migliori approcci per fare fronte a patologie particolarmente complesse o molto rare;

Le Direzione Scientifica, la Direzione Risorse Umane, la Direzione Sanitaria e la Direzione Staff di Presidenza dell'Ospedale e gli organi direttivi del Burlo Garofolo hanno fornito il benestare alla stipula del presente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate, convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è il rapporto di collaborazione tra l'Ospedale e il Burlo Garofolo per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività clinica, assistenziale e formativa nell'ambito della disciplina della neurochirurgia pediatrica.

Art. 2 Responsabili

Responsabili per l'attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per il Burlo Garofolo: Dott. Marco Carrozzi Direttore della Struttura complessa neuropsichiatria infantile

- per l'Ospedale: il Dr Federico Vigevano, Direttore di Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione.

Entrambi i Referenti assumono il ruolo di raccordo funzionale di tutte le attività volte all'attuazione della presente collaborazione.

Art. 3 Strutture operative coinvolte

1. Nella collaborazione oggetto della presente Convenzione sono coinvolte, in particolare le seguenti strutture:

- per il Burlo Garofolo: il Dipartimento di pediatria, in particolare la S.C. Neuropsichiatria Infantile e la S.C. Anestesia e Rianimazione; il Dipartimento di Diagnostica avanzata e sperimentazioni cliniche , in particolare la S.C. Radiologia a indirizzo pediatrico;

- per l'Ospedale: il Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione ed in particolare l'Unità Operativa di Neurochirurgia nonché le Unità Operative presso le quali i pazienti dovranno eseguire le indagini strumentali come ad esempio monitoraggi Video – EEG, RMN etc.

Art. 4 Obiettivi della collaborazione

Gli obiettivi della collaborazione sono:

a) incremento e miglioramento dell'offerta di servizi diagnostici, clinici ed assistenziali di alto profilo integrati tra loro per la cura neurochirurgica di pazienti pediatrici al fine di garantire la continuità di cura con la struttura inviante;

b) ricerca avanzata nella metodologia diagnostica e terapeutica;

c) formazione teorica e pratica dei medici, compresi quelli in formazione specialistica inseriti nell'ambito delle varie unità operative delle Parti sottoscriventi, anche a mezzo di periodi di *stage* formativi. Il Burlo Garofolo assumerà ogni responsabilità ad

onere connesso alla partecipazione dei propri medici specialisti in formazione alle

attività dedotte nella presente convenzione;

d) mantenimento costante della possibilità di scambi professionali e culturali

all'interno dei programmi assistenziali e di ricerca delle Parti al fine del

raggiungimento di un migliore utilizzo delle risorse nella risoluzione di casi clinici

particolarmente complessi;

e) miglioramento della possibilità di reclutare casistica specifica potendo contare su

di un bacino di utenza più ampio rispetto a quello di riferimento di ciascuna di esse

singolarmente considerate, con particolare riferimento, per il Burlo Garofolo, all'area

dell'Europa centrale;

f) partecipazione congiunta delle Parti a specifici progetti, nella materia della

presente convenzione, anche di valenza europea e, accesso in *partnership*, ai

relativi, eventuali, finanziamenti.

Resta chiaramente inteso che ciascun progetto dovrà essere preventivamente

approvato ed autorizzato dal Direttore Scientifico e dal Direttore Sanitario per quanto

di competenza e che i costi saranno coperti da fondi dedicati a carico dei proponenti

la ricerca.

Art. 5 Tipologia della collaborazione

La collaborazione si svilupperà attraverso:

1. Valutazioni pre-chirurgiche del paziente attraverso studi neurologici

nerurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici necessari per una corretta

valutazione, caso per caso, delle indicazioni al trattamento neurochirurgico, come in

alcune forme di epilessie farmaco-resistenti;

2. Interventi di neurochirurgia da svolgersi, di norma, presso l'Unità Operativa di

Neurochirurgia del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'Ospedale;

3. Formazione specifica e sviluppo delle competenze sul campo.

Art. 6 Modalità di esecuzione

1. Il Responsabile per il Burlo Garofolo individua tra i pazienti di quest'ultimo i soggetti per i quali è potenzialmente indicato un intervento di neurochirurgia.

2. Sono previsti fino ad un massimo di sei (6) accessi all'anno presso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile del Burlo Garofolo, di massimo due (2) dirigenti medici dell'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Ospedale (nello specifico un neurochirurgo e un neurologo-epilettologo), per esaminare e discutere i casi individuati quali potenziali candidati ad interventi di neurochirurgia, come ad esempio nel caso di alcune forme di epilessia farmaco-resistente. Una volta confermata l'indicazione all'intervento, il Dirigente medico dell'Ospedale incontra i familiari dei pazienti presso il Burlo Garofolo, per esporre la terapia ritenuta migliore, il tipo di intervento neurochirurgico consigliato e concordare con la famiglia le modalità dell'eventuale accesso presso l'Ospedale.

3. I tempi e le modalità specifiche di esecuzione degli interventi di neurochirurgia, effettuati di norma presso la sede dell'Ospedale, dall'*equipe* dell'Unità Operativa di Neurochirurgia del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'Ospedale medesimo, sono concordati tra i Responsabili della presente Convenzione.

3. In occasione dei predetti interventi di neurochirurgia è possibile l'accesso in Ospedale di dirigenti medici del Burlo Garofolo afferenti alle S.C. coinvolte, individuati dal Responsabile del presente accordo.

Art. 7 Oneri

1. L'attività svolta dai Dirigenti medici dell'Ospedale presso il Burlo Garofolo è remunerata da quest'ultimo come segue:

- per ciascun accesso di almeno n. 7 (sette) ore;

L'importo che il Burlo Garofolo si impegna a corrispondere sarà di € 1.500,00

(millecinquecento,00) per ciascun accesso, per ogni dirigente medico;

- le spese di viaggio, vitto e alloggio documentate saranno rimborsate per un massimo di € 7.000,00 (settemila) all'anno;

2. Il Burlo Garofolo sosterrà i costi di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) del proprio personale medico autorizzato, quale attività di aggiornamento obbligatorio.

3. Il Burlo Garofolo verserà gli importi direttamente all'Ospedale che provvederà conseguentemente a trasferire le somme secondo i propri regolamenti.

Art. 8 Durata

La presente Convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è rinnovabile, anche per solo scambio di corrispondenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo a proprio insindacabile giudizio fornendo all'altra Parte un preavviso di 30 giorni.

Art. 9 Copertura Assicurativa e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa per infortunio INAIL e per la responsabilità civile verso Terzi del proprio personale che si troverà ad operare in virtù della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte si impegna a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.Lgs. 230/95. A tal fine si ribadisce che ogni datore di lavoro deve provvedere alla sorveglianza sanitaria e medica dei propri lavoratori o assimilati attraverso i propri medici competenti e medici autorizzati. Pur salvaguardando tale obbligo le due strutture permetteranno reciprocamente ai lavoratori o assimilati ospitati di accedere attraverso i rispettivi

servizi di medicina del lavoro agli esami strumentali e di laboratorio che si rendessero necessari.

3. Fermi restando i propri oneri assicurativi, il personale delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra parte si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

4. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire ai medici dettagliate informazioni sui rischi specifici che esistono nell'ambiente in cui sono destinati ad operare o che insorgono nello svolgimento delle attività indicate in convenzione, nonché tutte le informazioni relative alle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate presso la propria struttura sanitaria e nello svolgimento delle specifiche attività cui i medici saranno chiamati.

5. Ciascuna delle Parti assicura un'adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività dedotta nel presente accordo.

Art. 10 Proprietà ed utilizzo dei risultati

1. Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale su quanto dalla stessa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo o dalla stessa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

2. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie eventualmente sviluppate nell'ambito della presente Convenzione sarà definita tramite specifici accordi che all'occorrenza verranno stipulati tra le Parti.

2. Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, ciascuna Parte dovrà con congruo anticipo darne

avviso all'altra. In caso di pubblicazione dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato se il materiale è stato elaborato nell'ambito della presente Convenzione.

11. Privacy

1. Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente atto si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati personali comprensivi dei dati concernenti lo stato di salute dei pazienti, garantendone l'anonimato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per le sole finalità dedotte nella presente convenzione. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente Accordo, sono rispettivamente l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S. e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico Burlo Garofolo. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti/doveri sanciti dal D.Lgs. 196/03.

Art.12 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito del presente atto, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge. Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Parte, il logo, i simboli senza previo consenso scritto della Parte cui essi si riferiscono. In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente accordo senza il consenso e l'accordo dell'altra Parte.

Art. 13 Non esclusiva

La sottoscrizione del presente protocollo d'intesa non esclude la possibilità per ciascuna delle Parti di svolgere attività della stessa natura in autonomia o con altri soggetti.

L'accordo non ha, dunque, carattere di esclusività; ciascuna delle Parti, infatti, potrà sottoscrivere altre intese con soggetti diversi, a condizione che ciò non pregiudichi l'adempimento degli obblighi assunti con il presente protocollo d'intesa.

Art. 14 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, mediante bonario componimento. In caso contrario, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano. Le norme, i regolamenti e le disposizioni vigenti nello Stato Italiano, richiamati nel presente contratto hanno valore pattizio.

Art. 15 Clausole vessatorie

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 16 Spese di registrazione e bollo

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, c. 2°, e art. 1, lett. b) tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

2. Ciascuna delle parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese

Letto, approvato e sottoscritto,

Trieste,

Roma,

Burlo Garofolo

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

I.R.C.C.S.

I.R.C.C.S.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Prof. Mauro Melato

Prof. Giuseppe Profiti